

REPUBBLICA ITALIANA**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA****SEZIONE PRIMA TER**

Registro Ordinanze: *2722/07*
Registro Generale: 7928/2006

nelle persone dei Signori:

LUIGI TOSTI Presidente
ITALO VOLPE Cons. , relatore
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **07 Giugno 2007**

Visto il ricorso 7928/2006 proposto da:
DI MASSA ALESSANDRO

rappresentato e difeso da:

*BORTONE GIUSEPPE
TOMASSI AVV. MARCO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA SABOTINO, 45
presso
BUCETI AVV. AMILCARE*

contro

*MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede*

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA

N.R.G. «RegGen»

COMUNE DI FORMIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto del Prefetto di Latina prot. n. 2450/2003/AREA IV del 16.6.2003 con cui sono state individuate le strade e i tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada (D. lgs. n. 285/1992) e su cui è consentita l'installazione e l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al D. lgs. n.285/1992;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d'udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che risultano adeguatamente comprovati i necessari presupposti della richiesta misura cautelare;
Ritenuto che, allo stato e nell'ottica di una valutazione prognostica dell'esito del ricorso, risulta in particolare sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, tenuto conto dei contenuti del provvedimento impugnato in relazione ai parametri fattuali e logico-giuridico che ne hanno costituito presupposto e cornice conformativa, a fini applicativi.

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 07 Giugno 2007

PRESIDENTE

RELATORE

/lr